Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 122

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 6 maggio 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompensa al valor civile

Con decreto 20 settembre 1976 il Presidente della Repubblica ha disposto il conferimento della medaglia d'oro al valor civile alla memoria del consigliere di prefettura dott. Antonio De Magistris, con la seguente motivazione:

« Giovane funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, si prodigava con dedizione, alto spirito di sacrificio ed encomiabile abnegazione, nell'opera di soccorso alle popolazioni terremotate del Friuli, rimanendo coinvolto, in conseguenza del proprio instancabile e generoso impegno, in un grave incidente stradale nel quale perdeva la vita. Fulgido esempio di non comune senso del dovere e di operante solidarietà umana (1° giugno 1976 in Fagagna-Udine) ».

(4389)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1977 registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1977 registro n. 6 Difesa, foglio n. 338

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIE D'ARGENTO

FUSCO Vincenzo, nato a Puccianiello (Caserta) il 5 agosto 1920, brigadiere di pubblica sicurezza del comando gruppo di Salerno. — Libero dal servizio, trovandosi all'interno di un istituto di credito nel momento in cui due malviventi armati, che avevano in precedenza ferito una guardia giurata, vi facevano irruzione per consumare una rapina, con decisione e sprezzo del pericolo affrontava e sosteneva una colluttazione con uno dei malfattori che gli esplodeva contro alcuni colpi di pistola ferendolo. La sua azione costringeva i malviventi alla fuga. Esempio di coraggio ed abnegazione nel compimento del dovere. — Salerno, 27 luglio 1976.

SPERANZA Alfonso, nato a S. Maria Capua Vetere (Caserta) il 21 settembre 1945, capitano dei CC. della legione carabinieri di Ancona. — Comandante di compagnia distaccata, mentre a bordo di autocorriera di linea faceva nottetempo rientro nella sede di servizio da breve permesso, affrontava due rapinatori armati balzati all'interno dell'automezzo durante la sosta in piccolo centro abitato. Fatto segno ad azione di fuoco che coinvolgeva anche due passeggeri, benché ferito, reagiva con la pistola d'ordinanza ingaggiando violento conflitto con i malviventi, che inseguiva poi, con ulteriore grave rischio, allorquando gli stessi si davano alla fuga con altri due complici. Esempio di cosciente sprezzo del pericolo e di attaccamento al servizio. — Stella di Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno), 6 settembre 1976.

MEDAGLIE DI BRONZO

CAVEZZA Alvaro, nato ad Amatrice (Rieti) il 25 agosto 1953, guardia di pubblica sicurezza del comando raggruppamento di Catania. — Capo pattuglia motomontata in servizio antiscippo in un centro cittadino, attratto dal rumore di spari, senza indugio affrontava allo scoperto due individui travisati che avevano già mortalmente colpito altro pericoloso pregiudicato. Fatto segno a numerosi colpi di pistola proditoriamente esplosi dai malfattori, benché gravemente ferito in più parti del corpo, reagiva al fuoco con la propria arma colpendo mortalmente uno di essi. Esempio di cosciente dedizione al servizio e sprezzo del pericolo. — Catania, 18 settembre 1976.

LEPORI Celestino, nato a Villanova Truschedu (Cagliari) il 19 marzo 1951, guardia di pubblica sicurezza del comando raggruppamento di Torino. — Gregario in servizio automontato, informato via radio che in una gioielleria era in corso una rapina, interveniva prontamente sul posto e nel tentativo di precludere ai malviventi ogni via di fuga, si dirigeva, su indicazione della custode dello stabile, verso la porta retrostante il negozio. Fatto segno a colpi di arma da fuoco, incurante della propria incolumità, si premurava di porre in salvo la donna, e nonostante raggiunto e ferito gravemente da un proiettile, rispondeva al fuoco di uno dei malfattori colpendolo mortalmente. Esempio di incondizionata dedizione al dovere e ammirevole altruismo. — Torino, 17 luglio 1976.

CROCI

FARAONE Giuseppe, nato a Reggio Calabria l'8 luglio 1951, guardia di pubblica sicurezza del comando raggruppamento di Catania. — Componente di pattuglia motomontata in servizio antiscippo in centro cittadino, attratto dal rumore di spari, senza indugio affrontava allo scoperto due individui travisati che avevano già mortalmente colpito altro pericoloso pregiudicato. Fatto segno a numerosi colpi di pistola proditoriamente esplosi dai malfattori che avevano già gravemente ferito il militare capo pattuglia, reagiva al fuoco con la propria arma colpendo uno di essi. — Catania, 18 settembre 1976.

PATRUNO Giuseppe, nato a Lavello (Potenza) il 2 dicembre 1953, guardia di pubblica sicurezza dell'ispettorato 9ª zona Lazio-Umbria. — Capo pattuglia in servizio automontato, di iniziativa si poneva, senza indugio, all'inseguimento di automezzo, con a bordo cinque persone che avevano poco prima sostenuto un conflitto a fuoco con altri militari di pubblica sicurezza. Nonostante fatto segno a ripetuti lanci di bombe a mano, continuava a tallonare i fuggitivi per lungo tratto nel traffico cittadino mettendo in condizione il gregario di fare uso delle armi contro l'automezzo che, raggiunto da colpi di mitra, era costretto ad interrompere la marcia. Mentre quattro degli occupanti si davano alla fuga, affrontava ed immobilizzava il quinto malvivente consentendo di assicurare alla giustizia un pericoloso pregiudicato evaso dal carcere e la successiva cattura degli altri quattro malfattori. — Roma, 30 gennaio 1976.

(3877)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 marzo 1977, n. **168**.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Spagna relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con allegati, firmata a Madrid il 10 giugno 1974.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e la Spagna relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con allegati, firmata a Madrid il 10 giugno 1974.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 19 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1977

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — COSSIGA — LATTANZIO — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA SPAGNA RELATIVA AL SERVIZIO MILITARE DEI DOPPI CITTADINI

Il Governo italiano e il Governo spagnolo,

desiderosi di regolare di comune accordo i problemi relativi al servizio militare dei loro cittadini che posseggono contemporaneamente le cittadinanze italiana e spagnola,

prendendo in considerazione i principi enunciati dalla Convenzione europea del 6 maggio 1963 sulla riduzione dei casi di pluralità delle cittadinanze e sugli obblighi militari in casi di pluralità di cittadinanze,

hanno deciso di concludere una Convenzione a tale effetto nominando per loro Plenipotenziari rispettivamente:

Il Presidente della Repubblica italiana
S.E. Ettore Staderini, Ambasciatore d'Italia in Spagna

Il Capo dello Stato spagnolo
S.E. Pedro Cortina Mauri, Ministro degli affari esteri

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri di cui hanno riscontrato la buona e dovuta forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione, le espressioni seguenti vanno intese come indicato qui appresso:

a) con l'espressione « doppio cittadino » si intende ogni persona che possegga simultaneamente la cittadinanza spagnola e italiana, secondo le leggi in vigore in ognuno dei due Stati;

b) con l'espressione « servizio militare » si intende il servizio militare obbligatorio o qualsiasi altro servizio considerato come equivalente dalla legislazione dello Stato ove questo servizio viene prestato;

c) con l'espressione « residenza abituale » si intende la residenza effettiva, stabile e permanente del doppio cittadino medesimo, tenendo conto del centro dei suoi vincoli e delle sue occupazioni.

Articolo 2

1. Il doppio cittadino sarà sottoposto agli obblighi del servizio militare della Alta Parte contraente sul cui territorio egli ha la residenza abituale a meno che non dichiari di voler soddisfare tali obblighi nei confronti dell'altra Parte.

2. La dichiarazione prevista nel precedente paragrafo è ammessa solo nel caso in cui la legislazione dello Stato, ove il doppio cittadino desidera soddisfare i suoi obblighi, preveda un servizio militare.

3. Il doppio cittadino che ha la residenza abituale sul territorio di un terzo Stato, sceglierà quello dei due Stati, Parti della presente Convenzione, nel quale egli intende essere sottoposto agli obblighi del servizio militare.

Articolo 3

Nonostante quanto disposto dall'articolo 2 della presente Convenzione, i «doppi cittadini» potranno prestare volontariamente servizio militare nell'Alta Parte contraente per la quale eserciteranno la propria scelta, prima di essere arruolati dall'altra Alta Parte contraente per compiere il servizio nazionale o militare attivo.

Il periodo di servizio attivo, che avessero prestato in qualità di volontari, verrà dedotto dalla durata del periodo di servizio che debbono prestare nell'Alta Parte contraente, nella quale — in applicazione di quanto disposto nell'articolo 2 — avrebbero dovuto compiere normalmente il servizio attivo.

Articolo 4

1. Colui che non abbia esercitato l'opzione per compiere il servizio militare in una o nell'altra delle Alte Parti contraenti prima di venire arruolato, avrà l'obbligo di prestare il servizio militare in quella delle Alte Parti in cui ha la sua residenza abituale.

2. Il periodo per determinare la residenza abituale comincia il 1° gennaio dell'anno in cui il doppio cittadino compie il 18° anno di età e termina alla data dell'arruolamento.

Se acquista la seconda cittadinanza dopo aver compiuto i 18 anni, ma prima della data dell'arruolamento, servirà di base l'anno anteriore all'acquisto della seconda cittadinanza.

Articolo 5

Il doppio cittadino che, conformemente alle norme enunciate nei precedenti articoli, avrà soddisfatto gli obblighi del servizio militare in tempo di pace nei confronti di una delle Parti, sarà considerato come aver soddisfatto gli obblighi stessi nei confronti dell'altra Parte.

Articolo 6

Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della presente Convenzione:

1. Il doppio cittadino esentato per inattitudine fisica dall'adempiere i suoi obblighi di servizio militare nello Stato in cui egli deve adempierli, in conformità alle disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente Convenzione, sarà considerato come aver soddisfatto gli obblighi stessi nei confronti dell'altra Alta Parte contraente.

2. Tuttavia, se egli si fosse valso della facoltà di scelta prevista al paragrafo primo dell'articolo 2, egli non potrà beneficiare di dispensa dal servizio militare che nella misura in cui la stessa disposizione esista contemporaneamente nella legislazione dei due Stati.

Articolo 7

Durante l'adempimento in uno dei due Stati degli obblighi di servizio militare in seguito ad ordine di chiamata o di arruolamento volontario, il doppio cittadino è considerato in situazione regolare nei riguardi della legislazione dell'altro Stato.

Articolo 8

1. I doppi cittadini che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli precedenti, sia che abbiano effettivamente prestato il servizio, sia che ne siano stati dichiarati esenti o ne siano stati esonerati in conformità alla legislazione vigente nell'Alta Parte in cui risiedono o in quella per cui avessero optato, saranno considerati come aver adempiuto tutti gli obblighi del servizio militare previsti in tempo di pace dalle leggi dell'Alta Parte contraente in cui non siano stati chiamati a servire.

2. Tuttavia, i doppi cittadini che, dopo aver adempiuto gli obblighi del servizio militare in una delle Alte Parti contraenti, abbiano la loro residenza abituale per almeno due anni sul territorio dell'altra, rimarranno alla fine di tale periodo soggetti in quest'ultima agli altri obblighi del servizio militare.

Articolo 9

In caso di mobilitazione, parziale o totale, decretata da una o da tutte e due le Alte Parti contraenti, ciascuna di esse può richiamare sotto le armi solo i doppi cittadini che hanno la loro residenza abituale sul proprio territorio e coloro che, risiedendo in un Paese terzo, abbiano adempiuto gli obblighi del servizio militare o nazionale nell'Alta Parte che decreti la mobilitazione.

Pertanto, i doppi cittadini che hanno risposto ad un ordine di mobilitazione in uno dei due Stati saranno considerati in situazione regolare nei confronti della legislazione dell'altro Stato.

Articolo 10

Saranno esclusi dai benefici della presente Convenzione i doppi cittadini che non abbiano soddisfatto gli obblighi da questa derivanti. A tale effetto, le autorità competenti dell'Alta Parte in cui i predetti doppi cittadini avrebbero dovuto adempiere tali obblighi, informeranno le autorità competenti dell'altra Alta Parte.

Articolo 11

1. I doppi cittadini che perdono una delle due cittadinanze, conservano i benefici previsti nelle disposizioni della presente Convenzione che siano state applicate nei loro confronti.

2. Essi cessano per il futuro di beneficiare della Convenzione e saranno soggetti soltanto alla legislazione dello Stato di cui hanno conservato la cittadinanza.

Articolo 12

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano in alcun modo la condizione giuridica degli interessati per quanto riguarda la loro cittadinanza.

Articolo 13

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche ai doppi cittadini che, anteriormente alla sua entrata in vigore, abbiano soddisfatto gli obblighi del servizio militare in una delle due Alte Parti contraenti.

Articolo 14

1. Per l'applicazione delle disposizioni previste nell'articolo 2 della presente Convenzione i doppi cittadini sottoscrivono, a richiesta delle Autorità competenti dello Stato in cui risiedono abitualmente, una dichiarazione di residenza conforme al Modulo A allegato. Tale dichiarazione dovrà essere obbligatoriamente sottoscritta prima dell'arruolamento dell'interessato da parte dell'uno o dell'altro Stato.

2. Per l'esercizio della facoltà di opzione prevista all'articolo 2 (1° paragrafo) i doppi cittadini sottoscrivono, davanti alle Autorità competenti dello Stato in cui hanno la loro residenza abituale, una dichiarazione di opzione conforme al Modulo B allegato. Copia di questa dichiarazione sarà trasmessa da tali Autorità a quelle competenti dell'altro Stato.

3. Per l'applicazione delle disposizioni previste al 3° paragrafo del medesimo articolo 2 i doppi cittadini residenti sul territorio di uno Stato terzo devono, prima dell'arruolamento, sottoscrivere un atto di opzione — conformemente al Modulo C allegato — davanti all'Autorità consolare dello Stato nel quale essi desiderano essere sottoposti agli obblighi del servizio militare. Copia di tale atto verrà trasmessa alle Autorità competenti dei due Stati Contraenti.

Articolo 15

1. Le Autorità competenti dell'Alta Parte contraente, alla legislazione della quale i doppi cittadini sono soggetti in ragione della loro residenza abituale o della loro opzione, compileranno un certificato conforme al Modulo D allegato e lo consegneranno agli interessati affinché essi possano comprovare la loro posizione militare nei confronti dell'altro Stato.

2. Potranno essere rilasciati ad ogni doppio cittadino certificati successivi per tenere conto dell'evoluzione della sua posizione nei riguardi della legge dello Stato nel quale deve prestare, ha prestato o avrebbe prestato servizio militare se non ne fosse stato esentato o dispensato.

3. Le Autorità competenti che compilano tali certificati debbono inviarne copia alle Autorità consolari competenti dell'altro Stato.

Articolo 16

Le Amministrazioni competenti delle due Parti contraenti si consulteranno per la messa a punto delle modalità di applicazione della presente Convenzione.

Articolo 17

Le due Alte Parti contraenti regoleranno per via diplomatica tutte le difficoltà che potessero sorgere dall'interpretazione e applicazione della presente Convenzione.

Articolo 18

La presente Convenzione si applica nell'insieme dei territori di ciascuna delle due Alte Parti contraenti.

Articolo 19

La presente Convenzione sarà ratificata. Essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui verranno scambiati gli strumenti di ratifica.

Articolo 20

La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata. Ciascuna delle Alte Parti contraenti potrà denunciarla e tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della sua notifica dall'altra Alta Parte.

FATTO a Madrid il dieci giugno millenovecentosettantaquattro in doppio esemplare, nelle lingue italiana e spagnola, i due testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana
ETTORE STADERINI

Per lo Stato Spagnolo
PEDRO CORTINA MAURI

MODELO A
MODULO A

DECLARACION DE RESIDENCIA
DICHIARAZIONE DI RESIDENZA

(Art. 14, parrafo 1° del Convenio hispano-italiano de fecha 10-6-1974)
(Art. 14, 1° paragrafo della Convenzione italo-spagnola del 10-6-1974)

El abajo firmante (1)
Il sottoscritto (1) ....

nacido el .... en
nato il .... in ....

hijo de .... y de
figlio di .... e di ....

domiciliado en (2)
domiciliato a (2) ....

poseyendo simultàneamente las nacionalidades española e italiana;
in possesso contemporaneo delle cittadinanze italiana e spagnola,

declara haber residido en las siguientes direcciones:
dichiara di aver risieduto agli indirizzi seguenti:

(desde el 1° de enero del año en que cumplié la edad de 18 años)
(dal 1° gennaio dell'anno nel corso del quale ha compiuto l'età di 18 anni)

(3) ....

(a partir de la fecha en que adquirió la doble nacionalidad)
(dalla data alla quale ha acquistato la doppia cittadinanza)

del .... al
dal .... al ....

en (2)
in (2) ....

actividad (4)
attività (4) ....

del .... al
dal .... al ....

en (2)
in (2) ....

actividad (4)
attività (4) ....

del .... al
dal .... al ....

en (2)
in (2) ....

actividad (4)
attività (4) ....

Declara, además, estar informado de las disposiciones del Convenio de 10-6-1974 según las cuales
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza delle disposizioni della convenzione del 10-6-1974

los dobles nacionales hispano-italianos están sometidos al cumplimiento de sus obligaciones del ser-
ai sensi delle quali i doppi nazionali italo-spagnoli sono sottoposti agli obblighi del servizio militare

vicio militar, en aquel de los dos Estados en que tengan su residencia habitual, a menos de que sus-
in quello dei due Stati dove essi hanno la loro residenza abituale a meno che essi non sottoscrivano

criban una declaración de que es su deseo cumplir esas obligaciones del servicio militar en el otro Estado.
una dichiarazione di voler adempiere questi obblighi nell'altro Stato.

Hecho en .... el ....
Fatto a il

(firma del interesado)
(firma dell'interessato)

....

---

(1) Nombre y apellidos del declarante.
(1) Nome e cognome del dichiarante.

(2) Dirección completa.
(2) Indirizzo completo.

(3) Tachar la mención inútil.
(3) Cancellare la menzione inutile.

(4) Actividad escolar o profesional, lugar, misión, estudios ...
(4) Attività scolastica o professionale, tirocinio, missione, studi ...

NOTA. — Unir a la presente declaración todos los documentos o copias de documentos que puedan dar testimonio de los lugares de sus sucesivas residencias.

NOTA. — Allegare alla presente dichiarazione ogni documento o copia che attesti i luoghi di residenza successivi.

MODELO B
MODULO B

DECLARACION DE OPCION
DICHIARAZIONE DI OPZIONE

Para los dobles nacionales residentes en España o en Italia.
Per i doppi cittadini residenti in Spagna o in Italia.

(Art. 14, párrafo 2º del Convenio hispano-italiano de fecha 10-6-1974)
(Art. 14, 2º paragrafo della Convenzione italo-spagnola del 10-6-1974)

El abajo firmante (1)
Il sottoscritto (1) ....

nacido el
nato il .... en
a ....

hijo de
figlio di .... nacido en
nato a ....

y de
e di .... nacida en
nata a ....

domiciliado en (2)
domiciliato in (2) ....

inscrito en las listas municipales { España, en..............................
Italia, en .... }

inscritto nelle liste di leva { in Spagna, a ....
in Italia, Comune di .... }

poseyendo simultáneamente las nacionalidades española e italiana, declara someterse a las obliga-
in possesso contemporaneamente delle cittadinanze spagnola e italiana, dichiara di voler essere sot-

ciones del servicio militar en (3) ....
toposto agli obblighi del servizio militare in (3) ....

de acuerdo con la facultad prevista por el artículo 2 del Convenio hispano-italiano de 10-6-1974.
conformemente alla facoltà prevista dall'articolo 2 della Convenzione italo-spagnola del 10-6-1974.

Reconoce estar enterado de las disposiciones del referido Convenio, según las cuales la opción
Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza delle disposizioni di detta Convenzione,

resultante de la presente declaración no puede ser admitida si la legislación (4) ....
secondo le quali l'opzione fatta con la presente dichiarazione è ammessa solo nel caso in cui la le-

.... no prevé un servicio militar.
gislazione (4) .... preveda un servizio militare.

Visado de la autoridad que ha recibido la presente declaración.
Visto dell'Autorità che ha ricevuto la presente dichiarazione.

En .... a ....
Fatto a .... il ....

(Firma del interesado)
(Firma dell'interessato)

....

(1) Nombre y apellido del interesado.
(1) Nome e cognome del dichiarante.

(2) Dirección completa.
(2) Indirizzo completo.

(3) España o Italia.
(3) Italia o Spagna.

(4) Española o italiana.
(4) Italiana o spagnola.

Nota. — La presente declaración se establece en tres ejemplares (uno para el interesado y uno para las autoridades competentes de cada uno de los dos Estados).

Nota. — La presente dichiarazione è redatta in tre esemplari (uno per l'interessato e uno per le Autorità competenti di ciascuno dei due Stati).

MODELO C
MODULO C

ACTA DE OPCION
ATTO DI OPZIONE

Para los dobles nacionales residentes en otro país fuera de España e Italia.
Per i doppi cittadini residenti in Paesi diversi dall'Italia e dalla Spagna.

(Art. 14, párrafo 3°, del Convenio hispano-italiano de 10-6-1974)
(Art. 14, 3° paragrafo della Convenzione italo-spagnola del 10-6-1974)

En el año mil novecientos .... el día ....
L'anno millenovecento .... il ....

ha comparecido ante mí (1) ....
è comparso davanti a noi (1) ....

el llamado .... nacido el ....
il Sig. .... nato il ....

en .... hijo de .... nacido en ....
a .... figlio di .... nato a ....

y de .... nacida en ....
e di .... nata a ....

inscrito en las listas municipales (4) { España, en .... / Italia, en................................

inscritto nelle liste di leva (4) { in Spagna, a .... / in Italia, Comune di ....

el cual, poseyendo simultáneamente las nacionalidades española e italiana y teniendo su residencia
il quale, possedendo contemporaneamente la cittadinanza italiana e quella spagnola e avendo la sua

habitual en (2) ....
residenza abituale in (2) ....

ha declarado optar por someterse a las obligaciones del servicio militar previstas por la ley (3)
ha dichiarato di optare di essere sottoposto agli obblighi del servizio militare previsti dalla legge (3)

.... de acuerdo con las disposiciones del artículo 2, párrafo 3°, del Convenio
.... conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 (3° paragrafo) della Convenzione

hispano-italiano de 10-6-1974.
italo-spagnola del 10-6-1974.

El declarante ha sido informado que queda obligado a dar cuenta a la autoridad consular del
Il dichiarante viene informato che egli è tenuto a segnalare all'Autorità consolare dello Stato

Estado por el cual ha optado de sus eventuales cambios de residencia.
per il quale ha optato, i suoi eventuali cambiamenti di residenza,

El declarante (4) { después de leída por él
después de haberle sido leída por su renuncia a hacerlo por sí mismo

Il dichiarante (4) { dopo aver letto personalmente il presente atto
dopo che gliene è stata data lettura per aver egli rinunciato a farlo personalmente

la presente acta, se compromete a cumplir las obligaciones resultantes de la opción que realiza
si impegna ad osservare gli obblighi derivanti dall'opzione ch'egli esercita e firma con noi.

y firma conmigo.

En .... el ....
Fatto a .... il ....

(5) ....

(Firma del interesado)
(Firma dell'interessato)

---

(1) Autoridad ante la cual se suscribe el acta.
(1) Indicazione dell'Autorità davanti la quale l'atto è sottoscritto.

(2) Tal como resulta de la definición que dá el artículo 1º del Convenio.
(2) Tale quale risulta dalla definizione data all'articolo 1 della Convenzione.

(3) Española o italiana.
(3) Italiana o spagnola.

(4) Táchese lo que no sirva.
(4) Cancellare la menzione inutile.

(5) Firma y sello de la Autoridad ante la cual ha sido hecha la opción.
(5) Timbro e firma dell'Autorità davanti la quale l'atto viene sottoscritto.

NOTA. — La presente acta se establece en tres ejemplares (uno para el interesado y uno para las autoridades competentes de los dos Estados).

NOTA. — Il presente atto viene redatto in tre esemplari (uno per l'interessato e uno per le Autorità competenti di ciascuno dei due Stati).

MODELO D
MODULO D

CERTIFICADO DE SITUACION MILITAR
CERTIFICATO DELLA POSIZIONE MILITARE

(Articulo 15 del Convenio hispano-italiano de 10-6-1974)
(Art. 15 della Convenzione italo-spagnola del 10-6-1974)

El (1)
Il (1) ....

certifica que el llamado (2)
certifica che il Sig. (2) ....

nacido el .... en
nato il .... a ....

(5)
con residencia habitual en (3)
avendo la sua residenza abituale in (3) ....

con residencia habitual en (3) .... pero
avendo la sua residenza abituale in (3) .... ma

habiendo optado por cumplir las obligaciones del servicio militar en (3)
avendo optato di compiere i suoi obblighi del servizio militare in (3) ....

con residencia habitual en un tercer Estado y habiendo optado por cumplir las obligaciones del
avendo la sua residenza abituale in uno Stato terzo e avendo optato di compiere i suoi obblighi del

servicio militar en (3)
servizio militare in (3) ....

se encuentra sometido a las obligaciones del servicio militar, previstas por la ley (4)
è sottoposto agli obblighi del servizio militare previsti dalla legge (4) ....

(5)
ha sido inscrito en las listas municipales (3)
è stato inscritto nella lista di leva del Comune di (3) ....

se incorporó al servicio militar el
è stato incorporato il ....

fué excluído por aplicación del cuadro médico
è stato escluso per inidoneità fisica ....

ha sido dispensado de sus obligaciones del servicio militar por el siguiente motivo..........................
....

è stato dispensato dagli obblighi del servizio militare per il seguente motivo..........................
....

(5) se ha incorporado como voluntario en las Fuerzas Armadas de (3)
è stato incorporato come volontario nelle Forze Armate (3) ....

ha prestato servicio militar en (3)
ha prestato servizio militare in (3) ....

En .... **el** ....
Fatto a .... **il** ....

(6) ....

---

(1) Designación de la autoridad que establece el certificado.
(1) Indicazione dell'Autorità che ha redatto il certificato.

(2) Apellidos y nombre.
(2) Cognome e nome.

(3) Espana o Italia.
(3) Italia o Spagna.

(4) española o italiana.
(4) italiana o spagnola.

(5) Táchense las menciones inútiles y complétense las demas si fuera necesario.
(5) Cancellare le menzioni inutili; completare le altre se necessario.

(6) Firma y sello de la autoridad que expide el certificado.
(6) Firma e timbro dell'Autorità che rilascia il certificato.

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
FORLANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1977, n. **169**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 943, in relazione alla deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 14 giugno 1976;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 704, relativo agli esami di profitto e di diploma, è rettificato nel senso che la parola « autunnale » va sostituita con la parola « annuale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1977
Registro n. 50 *Istruzione, foglio n.* 106

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1977, n. **170**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 67 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti:

farmacologia applicata;
chimica dei prodotti cosmetici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1977
Registro n. 50 *Istruzione, foglio n.* 107

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1977, n. **171**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Camerino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 36 - all'elenco degli insegnamenti complementari per il corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto quello di « chimica analitica con esercitazioni ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1977
Registro n. 50 *Istruzione, foglio n.* 108

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1977, n. **172.**

Riconoscimento della personalità giuridica della provincia di Sant'Ambrogio delle suore della carità sotto la protezione di S. Vincenzo de' Paoli, in Brescia.

N. 172. Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della provincia di Sant'Ambrogio delle suore della carità sotto la protezione di S. Vincenzo de' Paoli, in Brescia.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1977
Registro n. 10 *Interno, foglio n.* 1

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1977.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Sole - Società opitergina lavorazioni elettroplastiche, in Oderzo e stabilimenti ad Oderzo e Pordenone, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 18 dicembre 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.pa. Sole - Società opitergina lavorazioni elettroplastiche, con sede in Oderzo (Treviso) e stabilimenti a Oderzo e Pordenone - Comina, con effetto dal 30 agosto 1976;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Sole - Società opitergina lavorazioni elettroplastiche, con sede in Oderzo (Treviso) e stabilimenti a Oderzo e Pordenone - Comina, azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 28 gennaio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4434)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1977.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende metalmeccaniche di carpenteria pesante operanti in provincia di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 16 marzo 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende metalmeccaniche di carpenteria pesante operanti in provincia di Frosinone, con effetto dal 25 marzo 1975;

Visti i decreti ministeriali 26 aprile 1976, 28 giugno 1976, 11 settembre 1976, 17 novembre 1976 e 31 gennaio 1977 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese metalmeccaniche di carpenteria pesante operanti in provincia di Frosinone;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 16 marzo 1976, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o di riduzione di personale da aziende metalmeccaniche di carpenteria pesante operanti in provincia di Frosinone, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 19 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4281)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1977.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia;

Visto l'art. 36 del vigente statuto del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del Collegio dei sindaci del Banco medesimo;

Considerato che occorre provvedere al rinnovo delle nomine di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente del detto Banco, per un quadriennio, in rappresentanza del Tesoro;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Sanna e il dott. Salvatore Molino sono nominati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo.

I predetti resteranno in carica per un quadriennio decorrente dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1977

Il Ministro: STAMMATI

(4614)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Pisa della Società ceramica italiana Richard-Ginori assunto in gestione dalla Società porcellane Richard-Ginori, in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 6 dicembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società porcellane Richard-Ginori, con sede in Milano, che ha assunto la gestione degli stabilimenti di Pisa, Livorno, Laveno-Ponte (Varese), Lambrate (Milano), Sesto Fiorentino-Doccia (Firenze) e Chieti della Società ceramica italiana Richard-Ginori, con effetto dal 1° dicembre 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi limitatamente ai lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Pisa, unico interessato da sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro delle maestranze;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Pisa della Società ceramica italiana Richard-Ginori, assunto in gestione dalla Società porcellane Richard-Ginori, con sede in Milano, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4615)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Pisa della Società ceramica italiana Richard-Ginori assunto in gestione dalla Società porcellane Richard-Ginori, in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 6 dicembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società porcellane Richard-Ginori, con sede in Milano, che ha assunto la gestione degli stabilimenti di Pisa, Livorno, Laveno-Ponte (Varese), Lambrate (Milano), Sesto Fiorentino-Doccia (Firenze) e Chieti della Società ceramica italiana Richard-Ginori, con effetto dal 1° dicembre 1975;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale, in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Pisa;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi limitatamente ai lavoratori dipendenti dal predetto stabilimento di Pisa, unico interessato da sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro delle maestranze;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Pisa della Società ceramica italiana Richard-Ginori, assunto in gestione dalla Società porcellane Richard-Ginori, con sede in Milano, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4616)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1977.

Misure speciali per i tabacchi della varietà « Beneventano ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio;

Visto il regolamento (CEE) n. 339/77 del consiglio, del 14 febbraio 1977, che istituisce nel settore del tabacco misure speciali per i tabacchi della varietà Beneventano per i raccolti 1977, 1978 e 1979;

Visto il regolamento (CEE) n. 488/77 della commissione, del 10 marzo 1977, relativo all'applicazione delle misure speciali previste dal citato regolamento (CEE) n. 339/70;

Considerato che le misure previste consistono nella riduzione del prezzo di intervento, nella limitazione dei quantitativi che possono essere acquistati all'intervento e nella concessione, a domanda, di un aiuto speciale per ettaro ai coltivatori singoli od associati, che riconvertano totalmente o parzialmente verso altra varietà la superficie precedentemente piantata a tabacco della varietà Beneventano e che si impegnano a non ripiantare più tale varietà per un periodo di cinque anni;

che, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento (CEE) n. 339/76, gli Stati membri hanno facoltà di applicare il regolamento medesimo direttamente agli enti associativi dei tabacchicoltori operanti come produttori e trasformatori, oltre che ai trasformatori che fanno produrre il tabacco sotto contratto e che assicurano ai coltivatori il beneficio delle operazioni di riconversione;

Ritenuta l'opportunità di far uso di tale facoltà al fine di favorire il sostegno ai coltivatori, che intendono procedere alle operazioni di riconversione colturale, dei rispettivi enti associativi e dei trasformatori;

Ritenuta, altresì, la necessità di emanare le norme integrative ed applicative occorrenti per la corresponsione dell'aiuto e per il controllo degli impegni di riconversione colturale assunte dai beneficiari dell'aiuto medesimo;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, ed in particolare gli articoli 1 e 2, secondo comma;

Decreta:

Art. 1.

La corresponsione dell'aiuto speciale previsto dai regolamenti (CEE) n. 339/77 del 14 febbraio 1977 e n. 488/77 del 10 marzo 1977 a favore dei tabacchicoltori che procedono — per i raccolti degli anni 1977, 1978 e 1979 — alla riconversione colturale, verso altre varietà della superficie piantata per il raccolto dell'anno precedente a tabacco della varietà Beneventano è disciplinato dalle disposizioni contenute nei regolamenti medesimi e da quelle integrative ed applicative stabilite con il presente decreto.

L'importo dell'aiuto speciale stabilito nella misura di 500 unità di conto per ettaro convertito, è corrisposto in lire italiane al tasso di cambio stabilito dalla Comunità economica europea, in vigore alla data del rilascio dell'attestato di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

L'aiuto speciale è concesso ai tabacchicoltori, singoli od associati, che conducono l'impresa agricola di coltivazione del tabacco e che riconvertono totalmente o parzialmente verso altre varietà la superficie che per il raccolto dell'anno 1976 era piantata a tabacco della varietà Beneventano, con l'impegno a non ripiantare tale varietà, per un periodo di cinque anni a cominciare dal raccolto per il quale presentano la domanda di aiuto, sulla superficie corrispondente a quella indicata nella domanda medesima.

Ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 399/77, per i tabacchicoltori che fanno parte di enti associativi operanti come produttori e trasformatori, nonchè per i tabacchicoltori che producono il tabacco sotto contratto per conto di trasformatori, l'aiuto speciale è concesso a tali enti e trasformatori a condizione che essi assicurino ai coltivatori il beneficio delle operazioni di riconversione, con l'assistenza tecnica e la fornitura gratuita delle piantine di tabacco necessarie per la riconversione delle superfici sotto contratto, versino ai coltivatori interessati, entro il termine stabilito dall'art. 7 del regolamento (CEE) n. 488/77 e proporzionalmente alle superfici riconvertite, una somma pari al 65 % dell'aiuto riscosso, e prendano totalmente in consegna, alle condizioni normali, il tabacco ottenuto dalla riconversione e prodotto sotto contratto.

Art. 3.

Per ottenere l'aiuto speciale per la riconversione, i tabacchicoltori interessati, o per essi i relativi enti associativi ed i trasformatori di cui al secondo comma del precedente art. 2, devono presentare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Sezione specializzata per il tabacco - Direzione compartimentale A.I.M.A. tabacchi di Benevento, entro il 31 maggio degli anni 1977, 1978 e 1979 durante i quali hanno effettuato od intendano effettuare operazioni di riconversione colturale, apposita domanda scritta.

La domanda del tabacchicoltore singolo deve contenere le seguenti indicazioni:

1) cognome, nome, luogo, data di nascita ed indirizzo del richiedente. Per i tabacchicoltori facenti parte di organismi associativi di produzione, dotati di personalità giuridica, la denominazione o ragione sociale della persona giuridica, la sede ed il rappresentante legale;

2) superficie coltivata a Beneventano nell'anno 1976, che figura nei contratti di cui all'art. 2, paragrafo 2, lettera *C*), del regolamento (CEE) n. 1726/70 del 25 agosto 1970, relativo alle modalità di concessione del premio per il tabacco in foglia;

3) superficie riconvertita verso altre varietà di tabacco per il raccolto dell'anno 1977 o per i raccolti degli anni successivi nel corso del triennio 1977-79;

4) superficie per la quale l'aiuto è richiesto per il raccolto dell'anno cui la domanda si riferisce;

5) varietà di tabacco sostitutive piantate sulla superficie riconvertita;

6) impegno di non ripiantare, per un periodo di cinque anni a decorrere dal raccolto cui si riferisce la domanda, tabacco della varietà Beneventano sulla superficie corrispondente a quella oggetto della domanda stessa.

Art. 4.

La domanda presentata da un ente associativo di tabacchicoltori, operante come produttore e trasformatore, oppure da un trasformatore:

a) deve contenere:

la denominazione o ragione associativa, oppure il nome, cognome e indirizzo dell'impresa trasformatrice richiedente;

l'elenco dei tabacchicoltori a nome dei quali è presentata la domanda, con indicazione per ciascuno di essi degli elementi di cui al precedente art. 3;

l'impegno a versare a ciascuno di essi, al prorata delle superfici rispettivamente riconvertite ed entro il termine di trenta giorni da quello di riscossione dell'aiuto, una somma pari al 65 % dell'aiuto riscosso;

l'impegno della presa in consegna totale, alle condizioni normali, del tabacco ottenuto dalla riconversione e prodotto sotto contratto dai tabacchicoltori indicati nell'elenco;

l'impegno dell'assistenza tecnica e l'indicazione del numero delle piantine necessarie per la riconversione delle superfici sotto contratto, fornite a ciascun tabacchicoltore;

b) deve essere corredata di:

copia del registro dei soci della cooperativa e degli enti associativi;

copia dei contratti di produzione conclusi con il trasformatore richiedente per l'anno cui la domanda si riferisce;

delega, con firma autenticata, del tabacchicoltore all'ente associativo o al trasformatore richiedente a presentare la domanda di aiuto, con l'indicazione, nell'atto di delega, della superficie riconvertita (località ed estensione, in ettari, di detta superficie), del numero di piantine sostitutive fornitegli dall'ente o dal trasformatore delegato, nonché dell'impegno del tabacchicoltore medesimo a non ripiantare su tale superficie, per un periodo di cinque anni a decorrere da quello di riconversione, tabacco della varietà Beneventano.

Art. 5.

Scaduto il termine stabilito per la presentazione delle domande di aiuto, l'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco, procede, entro il 31 luglio successivo, al compimento sul posto delle operazioni di verifica e di accertamento prescritte all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 488/77 e, constatata la ricevibilità ed il fondamento della domanda, registra l'impegno assunto dal richiedente e rilascia, entro trenta giorni dalla data del sopralluogo e sulla base dei risultati verbalizzati del sopralluogo stesso, apposito attestato sulla superficie o sulle superfici ammissibili all'aiuto.

Entro tre mesi dal rilascio dell'attestato l'A.I.M.A. provvede altresì al pagamento dell'importo dell'aiuto per le superfici ammissibili.

Art. 6.

Gli enti associativi dei tabacchicoltori ed i trasformatori, che hanno riscosso l'aiuto sulla base della domanda da essi presentata ai sensi del precedente art. 4, hanno l'obbligo di trasmettere all'A.I.M.A., immediatamente, la prova dell'avvenuto versamento ai tabacchicoltori interessati della somma pari al 65 % dell'importo riscosso relativamente alle superfici riconvertite e ammesse all'aiuto per ciascuno di essi, in adempimento dell'obbligo assunto con la domanda.

Non è ammessa altra prova del versamento che quella della effettiva riscossione della somma da parte del tabacchicoltore interessato o di suo procuratore, documentata con quietanza liberatoria.

Art. 7.

L'inosservanza dell'impegno assunto di non ripiantare per un periodo di cinque anni, sulle superfici riconvertite, tabacco della varietà Beneventano comporta l'obbligo, da parte del produttore, di restituire all'A.I.M.A. l'intero aiuto concesso per la riconversione.

L'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco, vigila sull'osservanza di tale impegno con i necessari controlli sulla coltivazione e sui raccolti delle superfici riconvertite e ammesse all'aiuto, tenendo conto anche dei risultati dei controlli effettuati, ai sensi del decreto ministeriale 1° febbraio 1971, ai fini dell'applicazione del sistema dei premi per il tabacco in foglia, previsto dal regolamento (CEE) n. 1726/70 del 25 agosto 1970, e di ogni altra operazione di intervento, e procede alla determinazione, alla notificazione ed al recupero delle somme che debbono essere restituite.

Art. 8.

Ai fini dell'esercizio dei controlli previsti e del corretto svolgimento delle operazioni di riconversione, tutte le imprese interessate alla coltivazione ed alla trasformazione del tabacco della varietà Beneventano, hanno l'obbligo di denunciare all'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco — entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno — tutte le coltivazioni della varietà stessa per ciascuno degli anni compresi nel triennio 1977-79.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1977

Il Ministro: MARCORA

(4747)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Cagliari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 18 aprile 1977, la provincia di Cagliari, viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 360.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3513/M)

Autorizzazione al comune di Pozzallo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 aprile 1977, il comune di Pozzallo (Ragusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 49.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3509/M)

Autorizzazione al comune di Castorano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 aprile 1977, il comune di Castorano (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.371.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3520/M)

Autorizzazione al comune di Sarnano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 aprile 1977, il comune di Sarnano (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 39.856.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3521/M)

Autorizzazione al comune di San Tammaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 aprile 1977, il comune di San Tammaro (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3536/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo a Cupolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1977, il comune di Sant'Angelo a Cupolo (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.551.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3537/M)

Autorizzazione al comune di Varese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 aprile 1977, il comune di Varese, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 461.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3560/M)

Autorizzazione al comune di Matelica ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 aprile 1977, il comune di Matelica (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 72.756.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3561/M)

Autorizzazione al comune di Pietrarubbia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 aprile 1977, il comune di Pietrarubbia (Pesaro-Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.451.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3563/M)

Autorizzazione al comune di Pieve a Nievole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 aprile 1977, il comune di Pieve a Nievole (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3508/M)

Autorizzazione al comune di Terme Vigliatore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 aprile 1977, il comune di Terme Vigliatore (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3510/M)

Autorizzazione al comune di Pieve Santo Stefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 aprile 1977, il comune di Pieve Santo Stefano (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 130.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3511/M)

Autorizzazione al comune di Zenson di Piave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 aprile 1977, il comune di Zenson di Piave (Treviso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3512/M)

Autorizzazione al comune di Porcari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 aprile 1977, il comune di Porcari (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3514/M)

Autorizzazione al comune di Liberi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 aprile 1977, il comune di Liberi (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.365.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3522/M)

Autorizzazione al comune di Pontelandolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 aprile 1977, il comune di Pontelandolfo (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3523/M)

Autorizzazione al comune di Bucciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 aprile 1977, il comune di Bucciano (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.994.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3524/M)

Autorizzazione al comune di Omignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 aprile 1977, il comune di Omignano (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3525/M)

Autorizzazione al comune di Bellona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 aprile 1977, il comune di Bellona (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.549.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3526/M)

Autorizzazione al comune di Monte San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Monte San Giovanni (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.518.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3527/M)

Autorizzazione al comune di Aosta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 aprile 1977, il comune di Aosta viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.408.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3528/M)

Autorizzazione al comune di Forio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 aprile 1977, il comune di Forio (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.045.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3538/M)

Autorizzazione al comune di Furci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 aprile 1977, il comune di Furci (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 54.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3539/M)

Autorizzazione al comune di Bucchianico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 aprile 1977, il comune di Bucchianico (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3540/M)

Autorizzazione al comune di Colledimacine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 aprile 1977, il comune di Colledimacine (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3541/M)

Autorizzazione al comune di Cellino Attanasio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 aprile 1977, il comune di Cellino Attanasio (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3542/M)

Autorizzazione al comune di Corvara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 aprile 1977, il comune di Corvara (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3543/M)

Autorizzazione al comune di Lettopalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 aprile 1977, il comune di Lettopalena (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3544/M)

Autorizzazione al comune di Colonnella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 aprile 1977, il comune di Colonnella (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3545/M)

Autorizzazione al comune di Tagliacozzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 aprile 1977, il comune di Tagliacozzo (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3546/M)

Autorizzazione al comune di Introdacqua ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 aprile 1977, il comune di Introdacqua (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3547/M)

Autorizzazione al comune di Tornimparte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 aprile 1977, il comune di Tornimparte (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3548/M)

Autorizzazione al comune di Prata d'Ansidonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 aprile 1977, il comune di Prata d'Ansidonia (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3549/M)

Autorizzazione al comune di Bisenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 aprile 1977, il comune di Bisenti (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3550/M)

Autorizzazione al comune di Villa Santa Maria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 aprile 1977, il comune di Villa Santa Maria (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3551/M)

Autorizzazione al comune di Massa d'Albe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 aprile 1977, il comune di Massa d'Albe (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3552/M)

Autorizzazione al comune di Monteferrante ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 aprile 1977, il comune di Monteferrante (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3553/M)

Autorizzazione al comune di Roccacasale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 aprile 1977, il comune di Roccacasale (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3554/M)

Autorizzazione al comune di Pachino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 aprile 1977, il comune di Pachino (Siracusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 705.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3555/M)

Autorizzazione al comune di Bronte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 aprile 1977, il comune di Bronte (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 312.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3557/M)

Autorizzazione al comune di Lacchiarella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 aprile 1977, il comune di Lacchiarella (Milano), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3559/M)

Autorizzazione al comune di Venosa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 aprile 1977, il comune di Venosa (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 254.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3515/M)

Autorizzazione al comune di San Pancrazio Salentino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 18 aprile 1977, il comune di San Pancrazio Salentino (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 242.850.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3516/M)

Autorizzazione al comune di Cassano delle Murge ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 18 aprile 1977, il comune di Cassano delle Murge (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 68.090.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3517/M)

Autorizzazione al comune di San Vito dei Normanni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 18 aprile 1977, il comune di San Vito dei Normanni (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 350.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3518/M)

Autorizzazione al comune di Vernole ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 aprile 1977, il comune di Vernole (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3519/M)

Autorizzazione al comune di Carpineto della Nora ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1977, il comune di Carpineto della Nora (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3529/M)

Autorizzazione al comune di Roccasicura ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 aprile 1977, il comune di Roccasicura (Isernia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.198.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3530/M)

Autorizzazione al comune di Villavallelonga ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 aprile 1977, il comune di Villavallelonga (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 37.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3531/M)

Autorizzazione al comune di Dogliola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 aprile 1977, il comune di Dogliola (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.650.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3532/M)

Autorizzazione al comune di Trasacco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 aprile 1977, il comune di Trasacco (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 31.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3533/M)

Autorizzazione al comune di Falerna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 aprile 1977, il comune di Falerna (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.111.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3534/M)

Autorizzazione al comune di Rombiolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 aprile 1977, il comune di Rombiolo (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.436.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3535/M)

Autorizzazione al comune di Ortona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 aprile 1977, il comune di Ortona (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 101.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3556/M)

Autorizzazione al comune di Palazzuolo sul Senio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1977, il comune di Palazzuolo sul Senio (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 32.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3558/M)

Autorizzazione al comune di Pieve Torina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 aprile 1977, il comune di Pieve Torina (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.123.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3562/M)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica ostetrica e ginecologica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa è vacante la cattedra di clinica ostetrica e ginecologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4784)

Vacanza della cattedra di diritto commerciale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa è vacante la cattedra di diritto commerciale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4785)

Vacanza della cattedra di igiene presso la facoltà di farmacia dell'Università di Perugia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università di Perugia è vacante la cattedra di igiene, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4786)

Vacanza della cattedra di petrografia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di petrografia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4787)

Vacanza delle cattedre di costruzioni nucleari e di complementi di matematiche nella facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna sono vacanti le seguenti cattedre:

1) costruzioni nucleari;

2) complementi di matematiche,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4788)

Vacanza delle cattedre di storia economica e sociale del medioevo e di statistica metodologica nella facoltà di scienze economiche e sociali dell'Università della Calabria.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze economiche e sociali dell'Università della Calabria sono vacanti le seguenti cattedre:

1) storia economica e sociale del medioevo;

2) statistica metodologica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4789)

Vacanza delle cattedre di diritto internazionale, di economia politica, di diritto canonico, di diritto civile e di scienza delle finanze e diritto finanziario nella facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia sono vacanti le seguenti cattedre:

1) diritto internazionale;

2) economia politica;

3) diritto canonico;

4) diritto civile;

5) scienza delle finanze e diritto finanziario,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4790)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aerocampo di S. Giacomo di Veglia

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Colle Umberto (Treviso) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aerocampo di S. Giacomo di Veglia con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale, chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 10 marzo 1976, n. 114, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 100 del 15 aprile 1976.

(4580)

MINISTERO DEL TESORO

Nona estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50% - 1968/1983

Si rende noto che il giorno 3 giugno 1977, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle centoquaranta serie, attualmente vigenti, del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50% - 1968/1983, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 31 ottobre 1968.

Il successivo giorno 4, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla nona estrazione di 17 (diciassette) serie.

I titoli appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1977.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4624)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 84

Corso dei cambi del 3 maggio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	886,60	886,60	886,60	886,60	886,60	886,65	886,70	886,60	886,60	886,60
Dollaro canadese	846,65	846,65	847,50	846,65	846,50	846,90	846,45	846,65	846,65	846,65
Franco svizzero	351,06	351,06	351,20	351,06	351,34	351,05	351,35	351,06	351,06	351,05
Corona danese	148,48	148,48	148,55	148,48	148,47	148,46	148,50	148,48	148,48	148,45
Corona norvegese	168,39	168,39	168,40	168,39	168,38	168,40	168,42	168,39	168,39	168,40
Corona svedese	204,695	204,695	204,70	204,695	204,72	204,68	204,76	204,695	204,695	204,70
Fiorino olandese	361,70	361,70	361,90	361,70	361,88	361,70	361,86	361,70	361,70	361,70
Franco belga	24,579	24,579	24,58	24,579	24,58	24,56	24,595	24,579	24,579	24,60
Franco francese	179,125	179,125	179,13	179,125	179,20	179,10	179,12	179,125	179,125	179,10
Lira sterlina	1524,75	1524,75	1524,25	1524,75	1524,42	1524,75	1525 —	1524,75	1524,75	1524,75
Marco germanico	375,91	375,91	376 —	375,91	376,15	375,90	376,04	375,91	375,91	375,90
Scellino austriaco	52,868	52,868	52,88	52,868	52,90	52,85	52,898	52,868	52,868	52,85
Escudo portoghese	22,97	22,97	22,95	22,97	23,01	22,95	22,98	22,97	22,97	22,95
Peseta spagnola	12,90	12,90	12,9050	12,90	12,90	12,90	12,902	12,90	12,90	12,90
Yen giapponese	3,192	3,192	3,20	3,192	3,19	3,19	3,195	3,192	3,192	3,20

Media dei titoli del 3 maggio 1977

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	79,750
Redimibile 3,50% 1934	99,050
» 3,50% (Ricostruzione)	87,200
» 5% (Ricostruzione)	98,750
» 5% (Riforma fondiaria)	98,300
» 5% (Città di Trieste)	91,200
» 5% (Beni esteri)	90,025
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	79,450
» 5,50% » » 1968-83	76,975
» 5,50% » » 1969-84	75,350
» 6% » » 1970-85	76,825
» 6% » » 1971-86	76,025
» 6% » » 1972-87	74,350
» 9% » » 1975-90	82,950
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	82,500
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,90
» » » 5,50% 1977	100,50
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1978)	92,400
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	86,325
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	80,375
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	75,275
» poliennali 7% 1978	93,975
» » 9% 1979 (1ª emissione)	90,350
» » 9% 1979 (2ª emissione)	88,575
» » 9% 1980	87,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 maggio 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	886,65
Dollaro canadese	846,75
Franco svizzero	351,205
Corona danese	148,49
Corona norvegese	168,405
Corona svedese	204,727
Fiorino olandese	361,78
Franco belga	24,587
Franco francese	179,122
Lira sterlina	1524,875
Marco germanico	375,975
Scellino austriaco	52,883
Escudo portoghese	22,977
Peseta spagnola	12,901
Yen giapponese	3,192

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria del Monte di credito su pegno « Orsini » di 1ª categoria, in Benevento.

Si dà notizia che — ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni — in data 21 marzo 1977 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria alla quale venne sottoposto il Monte di credito su pegno « Orsini » di 1ª categoria, in Benevento, disposta con decreto del Ministro per il tesoro 27 agosto 1975 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 12 settembre 1975) e prorogata con decreto 25 agosto 1976 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 dell'11 settembre 1976).

(4303)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso di rettifica

Nell'avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 28 aprile 1977, alla pag. 2961, seconda colonna, trentesima riga, dove è scritto: « Emissione *venticinquennale* 7/68 - 7/83 », leggasi: « Emissione *quindicennale* 7/68 - 7/83 ».

(4905)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Paladina.

Con deliberazione della giunta regionale 15 febbraio 1977, n. 7810, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Paladina (Bergamo), adottato con deliberazione consiliare 16 novembre 1974, n. 48.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 19 aprile 1975, n. 19.

(4305)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Lurago d'Erba

Con deliberazione della giunta regionale 1° febbraio 1977, n. 7430, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Lurago d'Erba (Como), adottato con deliberazioni consiliari 10 aprile 1974, numeri 69 e 70, 11 aprile 1974, n. 71 e 11-12 aprile 1974, n. 72.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alle delibere consiliari 8 settembre 1974, n. 107 e 13 ottobre 1974, n. 110.

(4178)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Lanzo d'Intelvi

Con deliberazione della giunta regionale 18 gennaio 1977, n. 7252, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Lanzo d'Intelvi (Como), adottato con deliberazioni consiliari 9 novembre 1968, n. 38 e 20 novembre 1971, n. 31.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 9 agosto 1972, n. 31.

(4442)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Brunate

Con deliberazione della giunta regionale 22 dicembre 1976, n. 6932, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Brunate (Como), adottato con deliberazione consiliare 4 ottobre 1974, n. 89.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 28 aprile 1975, n. 62.

(4306)

Approvazione del piano di zona del comune di Sabbio Chiese

Con deliberazione della giunta regionale 15 febbraio 1977, n. 7821, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato appovato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Sabbio Chiese (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 1-8 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(4443)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento senza liquidatore di tre società cooperative

Con deliberazione della giunta regionale le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) « La Vitifrutticola - a r.l. », in Casarsa (Pordenone);

2) « Cooperativa agricola morsanese - a r.l. », in Morsano al Tagliamento (Pordenone);

3) « C.E.S.I.S. - Cooperativa edilizia sanvitese impiegati statali - a r.l. », in S. Vito al Tagliamento (Pordenone).

(4304)

Revoca degli amministratori e nomina di un commissario governativo della società Cooperativa friulana di consumo, soc. coop. a r.l., in Udine.

Con deliberazione 6 aprile 1977, n. 1204, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori della società Cooperativa friulana di consumo, società coop. a r.l., in Udine, costituita in data 17 aprile 1910 con rogito del notaio dott. Carlo Zanolli.

Con lo stesso provvedimento il prof. dott. Alessandro De Nardo è stato nominato commissario governativo per la durata di sei mesi dalla data di notifica del provvedimento.

(4087)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Parma

Con deliberazione della giunta regionale 8 marzo 1977, n. 709 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto protocollo n. 1354/1339 nella seduta del 22 marzo 1977), è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Parma adottata con deliberazione consiliare 28 luglio 1976, n. 732/102.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3947)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della rettifica alla graduatoria generale del concorso, per esami, a dodici posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Campania.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 3 del mese di marzo 1977 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 16 marzo 1977 il decreto ministeriale 7 marzo 1977 che rettifica la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a dodici posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Campania, indetto con decreto ministeriale 7 novembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 9 dicembre 1975.

(4447)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a nove posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare agli uffici aventi sede in Sicilia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento ordinario n. 3 del 30 aprile 1977 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 1 del gennaio 1977 è stato pubblicato il decreto ministeriale 17 settembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1977, registro n. 12, foglio n. 346, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso, per esami, a nove posti di consigliere in prova nel ruolo del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare agli uffici aventi sede in Sicilia, indetto con decreto ministeriale 11 aprile 1975.

(4403)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a sette posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare agli uffici aventi sede nel Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento ordinario n. 3 del 30 aprile 1977 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 1 del gennaio 1977 è stato pubblicato il decreto ministeriale 23 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1977, registro n. 12, foglio n. 87, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso, per esami, a sette posti di consigliere in prova nel ruolo del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare agli uffici aventi sede nel Veneto e Friuli-Venezia Giulia, indetto con decreto ministeriale 16 aprile 1975.

(4402)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neurochirurgia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;

Considerato che il prof. Polizzi Francesco ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per impegni precedentemente assunti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Cipolla Felice, dirigente medico superiore del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neurochirurgia che si terrà a Roma il giorno 19 novembre 1976 in sostituzione del prof. Polizzi Francesco, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1977
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 131

(3957)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;

Considerato che il prof. Arienzo Francesco ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente la commissione predetta per motivi di incompatibilità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n 734;

Decreta:

Il prof. Oppo Gabriele Tristano, primario ospedali riuniti Santa Maria Sopra i Ponti di Arezzo, è nominato componente la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di ostetricia e ginecologia che si terrà a Roma il giorno 17 novembre 1976 in sostituzione del prof. Arienzo Francesco, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1977
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 136

(3954)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di endocrinologia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;

Considerato che il prof. Angeli Giovanni ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente la commissione predetta per impegni precedentemente assunti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. De Filippis Vito, primario ospedale Mauriziano di Torino è nominato componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di endocrinologia che si terrà a Roma il giorno 21 febbraio 1977 in sostituzione del prof. Angeli Giovanni, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *marzo* 1977
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 284

(3953)

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 7 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 344 del 28 dicembre 1976, concernente la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione anno 1975;

Accertato che al n. 41 del citato elenco è stata erroneamente riportata la data di nascita 21 dicembre 1939 anzichè 21 novembre 1939;

Accertato che al n. 123 del citato elenco è stata erroneamente riportata la data di nascita 27 luglio 1935 anzichè 27 luglio 1936;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tali errori materiali di trascrizione;

Decreta:

Al n. 41 della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione anno 1975, approvata con decreto ministeriale 7 dicembre 1976 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 344 del 28 dicembre 1976, leggasi 21 novembre 1939 anzichè 21 dicembre 1939.

Al n. 123 della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione anno 1975, approvata con decreto ministeriale 7 dicembre 1976, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 344 del 28 dicembre 1976, leggasi 27 luglio 1936 anzichè 27 luglio 1935.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(3705)

REGIONE LOMBARDIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti i propri decreti numeri 87 e 88 del 21 maggio 1976, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 agosto 1976, con i quali, rispettivamente, venne approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 296 del 26 giugno 1973 per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Como alla data del 30 novembre 1972 e vennero dichiarati i vincitori delle condotte mediche di Campione d'Italia, Rovellasca, Pontelambro, delle condotte mediche consorziali di Fino Mornasco-Cassina Rizzardi, Cermenate-Bregnano, S. Fedele Intelvi-Blessagno-Pigra, Sorico-Gera Lario-Montemezzo-Trezzone;

Visto, inoltre, il proprio decreto di variante alla graduatoria dei vincitori, datato 21 dicembre 1976, n. 125/San.Co;

Atteso che il candidato Luciano Carnicelli ha rinunciato alla condotta medica di Campione d'Italia;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del candidato avente diritto seguendo l'ordine di graduatoria secondo le preferenze delle sedi di condotta indicate nella rispettiva domanda di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto n. 1382 dell'11 settembre 1975 e n. 529 del 22 marzo 1976;

Decreta:

Il candidato dott. Antonino Passalacqua è dichiarato vincitore della condotta medica di Campione d'Italia.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio degli annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Como, dell'ufficio del medico provinciale di Como e del comune interessato.

Como, addì 25 febbraio 1977

p. Il presidente
Il responsabile dell'ufficio medico provinciale di Como
BIANCHI

(4536)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Dichiarazione di un vincitore del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1448 del 10 febbraio 1976, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei comuni di Biancavilla, Calatabiano e Mascalucia vacanti alla data del 30 novembre 1975;

Visto il precedente decreto n. 1525 del 7 marzo 1977, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel predetto concorso;

Viste le domande presentate dai concorrenti con l'indicazione delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Considerato che il dott. Nicosia Alfio, classificatosi in graduatoria al secondo posto, ha accettato con lettera in data 15 marzo 1977, il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Mascalucia;

Visti gli articoli 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 73 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Nicosia Alfio, medico chirurgo, nato a Catania il 18 settembre 1930, è dichiarato vincitore del posto di ufficiale sanitario del comune di Mascalucia.

Il dott. Nicosia è, pertanto, nominato ufficiale sanitario del predetto comune per il prescritto periodo di esperimento, a norma degli articoli 24 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e dovrà assumere servizio il 1° giugno 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale ed a quello della prefettura e del comune interessato.

Catania, addì 28 marzo 1977

Il medico provinciale: GALIA

(3818)

OSPEDALE GRANDE DEGLI INFERMI DI VITERBO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Viterbo.

(4862)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di cardiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Viterbo.

(4863)

OSPEDALE CIVILE DI CODIGORO

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Codigoro (Ferrara).

(4852)

OSPEDALI UNIFICATI DI FERMO E PORTO S. GIORGIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del centro trasfusionale;
un posto di aiuto del centro oftalmico;
un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria;
due posti di aiuto del servizio di radiologia;
un posto di assistente della divisione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fermo (Ascoli Piceno).

(4859)

OSPEDALE CIVILE «S. TOMMASO DEI BATTUTI» DI PORTOGRUARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;
due posti di assistente della divisione di medicina generale;
un posto di assistente del pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Portogruaro (Venezia).

(4856)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA-S. PIER D'ARENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto ortopedico-traumatologo;
un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale padiglione 3;
un posto di aiuto del pronto soccorso chirurgico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Genova-S. Pier d'Arena.

(4857)

OSPEDALE DI CUASSO AL MONTE

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;
un posto di direttore di farmacia (livello 12).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuasso al Monte (Varese).

(4861)

OSPEDALE DI CINGOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cingoli (Macerata).

(4858)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI S. AGATA DEI GOTI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di analisi;
un posto di aiuto della divisione di medicina;
un posto di assistente della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Agata dei Goti (Benevento).

(4855)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI MARRADI

Concorso ad un posto di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Marradi (Firenze).

(4853)

OSPEDALE NEUROPSICHIATRICO « S. MARIA DEL PRATO » DI FELTRE

Concorso ad un posto di primario neurologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario neurologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Feltre (Belluno).

(4854)

OSPEDALE CIVILE « F. STELLINI » DI NOGARA

Concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Nogara (Verona).

(4860)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771220)